

Memorie audizione proposta di legge C. 1830 recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

**Mercoledì 22 maggio 2024 presso VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione)
Camera dei Deputati.**

Onorevole Presidente, onorevoli Deputate e Deputati, ringraziamo per l’opportunità che ci viene offerta di esprimere alcune valutazioni di merito che, come Organizzazione Sindacali, riteniamo possano contribuire a una riflessione sulle ricadute del disegno di legge oggi in esame sul sistema scolastico e sulle relazioni educative che ne costituiscono la struttura portante.

Si tratta infatti di un provvedimento estremamente complesso che interviene su numerosi aspetti, tutti di valenza strategica per il sistema di istruzione, quali la valutazione delle alunne e degli alunni della scuola primaria, la valutazione del comportamento per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria e la tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico.

Rispetto al precedente testo su cui questa organizzazione è già stata audita il 17 gennaio scorso presso la VII Commissione del Senato, la modifica di cui all’art.1 c.1 lettera a) punto 1), che prevede l’utilizzo dei giudizi sintetici per la valutazione periodica e finale nella scuola primaria, è motivo di ulteriore preoccupazione.

Si tratta evidentemente, a parere della FLC CGIL, di un passo indietro rispetto all’impianto dell’O.M. n.172/2020 e relative linee guida che ha rappresentato un passaggio fondamentale per affermare l’idea di una valutazione finalizzata alla promozione dello sviluppo della persona, al miglioramento degli apprendimenti, alla consapevolezza dell’azione didattica e dei processi cognitivi.

All’interno di questa visione, infatti, l’abolizione del voto rappresentava uno spostamento di punto di vista della valutazione: dalla prestazione al processo, dalla funzione classificatoria al valore riflessivo, autoregolativo, formativo. E poco importa se nel disegno di legge si parla di giudizio sintetico anziché di voto numerico perché sempre si tratta di rappresentare la sintesi ordinale e comparativa di un giudizio valutativo.

È importante anche ricordare che questo cambiamento di prospettiva ha comportato da parte dei docenti un notevole investimento in termini di formazione, di ricerca, di esperienze sul campo; un percorso tutt’ora incompiuto, ma che merita di essere valorizzato e osservato al fine di apportare modifiche e miglioramenti attraverso l’ascolto dei protagonisti.

Sarebbe pertanto opportuno stralciare dal disegno di legge il riferimento all'utilizzo di giudizi sintetici per avviare un monitoraggio delle esperienze messe in atto dalle scuole sulla valutazione formativa e dell'impatto pedagogico delle azioni svolte sull'apprendimento degli alunni.

Per quanto riguarda la disciplina prevista nella scuola secondaria di primo e secondo grado in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, il provvedimento in esame prevede, anche in questo caso, uno spostamento di punto di vista: dalle finalità formative che fanno riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza a un'ottica sanzionatoria, non supportata da alcun significato autenticamente pedagogico.

Da un lato il fatto che l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo verrebbe vincolata a un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, dall'altro, nella secondaria di secondo grado, l'associazione del punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del cosiddetto credito formativo al voto di comportamento pari almeno a 9/10 risulta in netto contrasto con il comma 3 dell'art 4 del DPR n. 249 del 1998 modificato dal DPR n. 235 del 2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti) che dispone *"Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto"*, oltre a sottrarre ai consigli di classe scelte di natura pedagogica e didattica che competono esclusivamente alla professione docente e fanno riferimento a condizioni di contesto non definibili *"ope legis"*.

Si ritiene, inoltre, che la previsione, nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, di assegnare un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo costituisca un'impropria giustapposizione con tutto il percorso curricolare delle attività previste dall'insegnamento di educazione civica, confondendo ancora una volta percorsi di apprendimento che attendono a competenze e abilità cognitive con la sfera del comportamento che è estraneo a tale percorso.

La sanzione dell'allontanamento dalla scuola che, qualora venga disposta per più di due giorni, comporta da parte dello studente o della studentessa la svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche rappresenta un'ulteriore criticità, non solo per l'identificazione di attività di valore sociale con il concetto di costrizione/punizione ma anche per l'esposizione degli interessati e delle scuole a rischi di vario genere in mancanza di una disciplina specifica sia sotto il profilo della responsabilità sui minori che della loro sicurezza.

Le considerazioni espresse, ben lontane dal giustificare comportamenti violenti, prevaricatori, antidemocratici, che possono interessare il mondo della scuola ma che originano in contesti ad essa estranei ed hanno evidentemente cause multifattoriali, sollecitano un'assunzione di responsabilità da parte di tutta la comunità educante che non deve tradursi in un progetto di scuola autoritaria in cui lo strumento di contrasto principale diventa il voto in condotta e la sanzione disciplinare.

Al contrario, la scuola deve essere messa nelle condizioni di riappropriarsi degli strumenti che le sono propri, a partire dalla creazione di ambienti accoglienti, formativi e dialoganti come modello di sociale convivenza per poter investire tutte le proprie forze in strumenti di prevenzione e di supporto alla crescita delle ragazze e dei ragazzi.

Il fine, esplicitato nel testo del disegno di legge e totalmente condivisibile, “di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche [...], di rimettere al centro il principio della responsabilità, e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti”, non si persegue con misure che intervengono solo a valle dei comportamenti inadeguati di studentesse e studenti, ma individuando interventi correttivi a monte, tali da consentire una reale efficacia del ruolo docente, troppo spesso precario e impoverito da provvedimenti finalizzati alla riduzione dei “costi dell’istruzione” piuttosto che all’arricchimento della relazione educativa.

La FLC CGIL ritiene pertanto improcrastinabili interventi che consentano una progettualità educativa forte ed efficace, attraverso il consolidamento della comunità educante, a partire dalla stabilizzazione dei posti vacanti e disponibili e dalla creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il supporto alle situazioni di disagio e alle difficoltà di studentesse e studenti oltre che alla creazione di ambienti di apprendimento generatori di benessere in un contesto di promozione del bene comune.

Alla luce di quanto sopra, ritiene il provvedimento non all’altezza delle sfide di prospettiva, non risolutivo rispetto alle problematiche che si intendono risolvere, non adatto al percorso di condivisione che le comunità educanti realizzano, in quanto ispirato a tendenze autoritarie e censorie puramente inefficaci nonché privo di significato pedagogico.

Quanto all’art. 2 relativo agli indirizzi scolastici differenziati, accogliamo positivamente l’intenzione di realizzare percorsi montessoriani anche nella scuola secondaria di I grado, permettendo la verticalizzazione del metodo. Allo scopo è da prevedere l’assegnazione dell’organico necessario all’attivazione dei percorsi, aggiuntivo rispetto alle dotazioni organiche complessive.

Si auspica che il provvedimento possa rappresentare, più in generale, un primo passo nella direzione del riconoscimento delle buone prassi, della valorizzazione della progettualità di scuola e della diffusione di metodologie volte all’innalzamento dei livelli di istruzione in contesti di apprendimento inclusivi e democratici.